

Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2013, n. 40-6442

Nuova disciplina relativa al riconoscimento delle spese generali e tecniche per la realizzazione di interventi e ripristini di infrastrutture connesse all'attività agricola, opere irrigue e di bonifica di competenza regionale in materia di agricoltura.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

La L.R. n. 17/1999 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) all'art. 6, comma 1, lettera l) e comma 2, lettere l) e o) tra le funzioni riservate alla Regione individua:

- attuazione di programmi, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatica, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;
- interventi e ripristini riguardanti l'irrigazione e la bonifica;
- l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui al Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN).

Il FSN così come stabilito dal D.Lgs. 29-3-2004 n. 102 ha, tra gli altri, l'obiettivo di far fronte ai danni alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali e che al tal fine possono essere finanziati interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

La L.R. 21/1999 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione) può concedere contributi per opere di bonifica e di irrigazione.

La L.R. 63/78 (Interventi regionali in materia di agricoltura) può concedere contributi per il finanziamento di progetti ed opere di irrigazione e di sistemazione idraulico agraria e di interventi per la difesa dalle avversità atmosferiche.

Dato atto che gli interventi sulle infrastrutture agricole di competenza regionale possono essere effettuati dai comuni, dai consorzi di irrigazione e dai consorzi di irrigazione e bonifica nonché dalle contenze irrigue ovvero dai consorzi di utenti che si sono costituiti per la gestione collettiva delle infrastrutture agricole.

Rilevato che tali opere possono essere private o pubbliche e che in quest'ultimo caso si applica sempre il D.Lgs.163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Vista la DGR n. 42-386 del 4/07/2000 ad oggetto "percentuali per spese tecniche da applicare a progetti di miglioramento fondiario finanziati dalla Regione Piemonte e dagli Enti Delegati" che tra l'altro approva le seguenti percentuali per spese generali e tecniche per progetti di opere infrastrutturali o collettive:

- 6% in zona di pianura;
- 7% in zona di collina;
- 8% in zona di montagna;

qualora la realizzazione dei lavori preveda una gara ad evidenza pubblica le percentuali di cui sopra sono aumentate di 2 punti percentuali.

Viste le DD.G.R. n. 269-40798 del 28/11/1994 e n. 67-13771 del 25/10/2004 che stabiliscono le percentuali massime ammissibili per le spese generali e tecniche relative a progetti di ripristino delle infrastrutture irrigue ed opere di bonifica relative al comparto agricolo danneggiate da avversità e calamità naturali.

Atteso che nell'ambito dei procedimenti di competenza regionale si rende necessario uniformare, fatte salve le norme previste per piani e programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione Europea, i criteri generali di ammissibilità e rendicontazione delle spese generali e tecniche adottati fino ad oggi per lavori di ripristino e realizzazione di infrastrutture agricole tra le quali le opere di irrigazione e bonifica.

Atteso che per la redazione dei criteri di cui al punto precedente nel corrente anno sono stati avviati dei contatti ed effettuati degli incontri con i funzionari omologhi per materia della Regione Lombardia per confrontare le procedure in atto nelle rispettive regioni e con lo scopo di adottare regole per quanto possibile comuni nel rispetto delle differenze organizzative e normative dei rispettivi territori.

Dato atto che le spese generali e tecniche per la realizzazione dei lavori di cui ai punti precedenti comprendono attività di:

- gestione del procedimento;
- progettazione;
- direzione e contabilizzazione dei lavori;
- sicurezza dei lavori.

Rilevato altresì che tali attività possono essere realizzate dai soggetti beneficiari sia attraverso prestazioni di servizi e l'affidamento di incarichi esterni a professionisti e società purché qualificati oppure attraverso proprio personale in possesso degli idonei requisiti professionali.

Dato atto che gli oneri necessari per le spese generali e tecniche a parità di tipologia di opera hanno una incidenza crescente con il diminuire dell'importo dei lavori.

Ritenuto che le voci che concorrono al raggiungimento dell'importo massimo ammissibile per le spese generali e tecniche sono: rilievi, accertamenti ed indagini, spese tecniche (progettazione, attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti contributo previdenziale), spese per attività di consulenza o di supporto, eventuali spese per commissioni giudicatrici, spese per la pubblicità, spese per accertamenti e collaudo (accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, altri eventuali collaudi specialistici), gli incentivi per il personale di cui all'art 92 del D.Lgs. n. 163/2006.

Atteso che le voci che non concorrono al raggiungimento dell'importo massimo ammissibile per le spese generali e tecniche sono: allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi per espropri e servitù, accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice dei contratti, I.V.A..

Stabilito che sono rendicontabili spese generali e tecniche al netto dell'IVA fino al limite massimo del:

1. 12% dell'importo dei lavori fino a 1.000.000 euro IVA esclusa;
2. 10% dell'importo dei lavori per la parte eccedente il 1.000.000 euro IVA esclusa.

Nel caso in cui siano rendicontate, anche solo in parte, spese per il personale interno la quota di spese generali e tecniche ammissibile è la seguente:

- 10% dell'importo dei lavori fino a 1.000.000 euro IVA esclusa;
- 8% dell'importo dei lavori per la parte eccedente il 1.000.000 euro IVA esclusa.

Stabilito che pur rientrando tra le spese generali non sono comprese nelle spese rendicontabili tra quelle del personale interno:

- le spese indirette per locali (uffici) utilizzati dal personale interno quali utenze (energia elettrica, gas e acqua), canoni di affitto o ammortamenti di immobili di proprietà, in quanto costi fissi che sarebbero in ogni caso sostenuti dal beneficiario per la propria attività istituzionale.

Stabilito nell'ambito dei principi e delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo che le spese ammissibili devono essere comunque inerenti all'intervento finanziato e debitamente documentate.

Ritenuto opportuno allo scopo di semplificare le procedure di rendicontazione delle spese generali e tecniche di riconoscere un indennizzo forfetario del:

- 6% dell'importo dei lavori fino a 1.000.000 euro IVA esclusa;
- 5% dell'importo dei lavori per la parte eccedente il 1.000.000 euro IVA esclusa.

Tale modalità deve essere stata espressamente indicata nel quadro economico presentato dal beneficiario ed autorizzata dal provvedimento di concessione del contributo.

Dato atto che la presente deliberazione si applica solo ai procedimenti di concessione di contributi successivi alla data di approvazione della stessa.

Riconosciuto che per i procedimenti in essere si applicano le disposizioni stabilite dai singoli provvedimenti di concessione del contributo anche se diverse dal presente atto.

Stabilito che in seguito all'efficacia della nuova disciplina in materia di riconoscimento delle spese generali e tecniche prevista dal presente atto è necessario revocare:

- la lettera b) del dispositivo della DGR n. 42-386 del 4/07/2000;
- le DDGR n. 269-40798 del 28/11/1994 e n. 67-13771 del 25/10/2004.

Per le motivazioni espresse in premessa la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. Le spese generali e tecniche degli interventi di competenza regionale in materia di agricoltura per il ripristino, realizzazione e indennizzo danni da calamità naturali di infrastrutture agricole tra le quali le opere di irrigazione e bonifica effettuati dai comuni, dai consorzi di irrigazione e dai consorzi di irrigazione e bonifica nonché dalle contenzioni irrigue ovvero dai consorzi di utenti che si sono costituiti per la gestione delle infrastrutture agricole sono rendicontabili al netto dell'IVA fino al limite massimo del:

- 12% dell'importo dei lavori fino a 1.000.000 euro IVA esclusa;
- 10% dell'importo dei lavori per la parte eccedente il 1.000.000 euro IVA esclusa.

2. Nel caso in cui siano rendicontate spese, anche solo in parte, per il personale interno la quota di spese generali e tecniche ammissibile è la seguente:

- 10% dell'importo dei lavori fino a 1.000.000 euro IVA esclusa;
- 8% dell'importo dei lavori per la parte eccedente il 1.000.000 euro IVA esclusa.

Pur rientrando tra le spese generali non sono comprese nelle spese rendicontabili tra quelle del personale interno: le spese indirette per locali (uffici) utilizzati dal personale interno quali utenze (energia elettrica, gas e acqua), canoni di affitto o ammortamenti di immobili di proprietà, in quanto costi fissi che sarebbero in ogni caso sostenuti dal beneficiario per la propria attività istituzionale.

3. Allo scopo di semplificare le procedure di rendicontazione delle spese generali e tecniche è possibile riconoscere un indennizzo forfetario del:

- 6% dell'importo dei lavori fino a 1.000.000 euro IVA esclusa;
- 5% dell'importo dei lavori per la parte eccedente il 1.000.000 euro IVA esclusa.

Tale modalità deve essere stata espressamente indicata nel quadro economico presentato dal beneficiario ed autorizzata dal provvedimento di concessione del contributo.

4. Il riconoscimento delle spese per il personale entro i limiti indicati nel punto 2 e 3 deve comunque essere commisurato al grado di effettivo impiego delle strutture organizzative dei soggetti beneficiari dei contributi.

5. Sono fatte salve percentuali e modalità di rendicontazione delle spese generali e tecniche previste per interventi analoghi, ancorché cofinanziati e/o attuati dalla Regione Piemonte, finanziati nell'ambito di piani, programmi e progetti dello Stato o dell'Unione Europea.

6. Per i procedimenti in essere prima della data di efficacia della presente deliberazione si applicano le disposizioni stabilite nei relativi provvedimenti di concessione del contributo.

7. In coerenza con nuova disciplina in materia di riconoscimento delle spese generali e tecniche prevista dal presente atto, nel caso di procedimenti di competenza regionale, la lettera b) del dispositivo della DGR n. 42-386 del 4/07/2000 è revocata.

8. Sono revocate altresì le DD.G.R. n. 269-40798 del 28/11/1994 e n. 67-13771 del 25/10/2004.

9. La Direzione Agricoltura è incaricata di stabilire con propria determinazione contenuti e modelli della documentazione giustificativa di spesa e di pagamento che sarà utilizzata per la rendicontazione delle spese generali e tecniche normate dal presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)